



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 9 del 31/03/2023

Proponente: Area ambiente, protezione civile, polizia locale
Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Ing. Massimo Ledda

Oggetto: **Requisizione provvisoria dei loculi cimiteriali assegnati e non occupati**

Il Dirigente/Il Responsabile del Procedimento

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale deve istituzionalmente assicurare la sepoltura delle salme all'interno dei cimiteri comunali attraverso la realizzazione di loculi e/o la disponibilità di aree destinate alla realizzazione di sepolture ai privati;
- sono imminenti le procedure di estumulazione ordinaria di loculi le cui concessioni sono scadute e non rinnovate nel cimitero di via Balai e di costruzione dei nuovi blocchi di loculi, cellette ossario, campi di inumazione nel cimitero di Ponte Pizzinnu;
- con AVVISO di “Avvio del procedimento di revoca provvisoria delle concessioni in vita di loculi cimiteriali nel cimitero di via Balai e Ponte Pizzinnu”, pubblicato sul sito istituzionale in data 14 Marzo 2023, è stato dato avvio al procedimento amministrativo di revoca di n. 8 (otto) concessioni cimiteriali nel cimitero di via Balai e di n. 93 (novantatre) concessioni cimiteriali nel cimitero di Ponte Pizzinnu, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 241/1990, dando agli interessati il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni, memorie scritte e/o documenti inerenti l'Avviso, preavvertendo che trascorso il suddetto termine dalla pubblicazione, il procedimento si sarebbe concluso con un provvedimento espresso di revoca;

Preso atto che nel termine di 10 giorni non è pervenuta nessuna osservazione in merito.

Considerato che l'attuale disponibilità dei loculi è esaurita e che occorre far fronte alla tumulazione di una salma pervenuta recentemente al cimitero comunale di via Balai, priva di sepoltura;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Atteso che:

- è stata effettuata una ricognizione sui luoghi da cui è emersa la disponibilità di loculi concessi in vita a privati, che possono essere utilizzati per far fronte all'attuale emergenza;
- detti loculi, individuati negli allegati al presente provvedimento, sono complessivamente n. 8 (otto) nel cimitero di via Balai e n. 93 (novantatré) nel cimitero di Ponte Pizzinnu.

Dato atto che ad oggi la situazione nei cimiteri comunali, si presenta eccezionale, urgente e improrogabile e determina l'assoluta necessità di intervenire, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Valutato che

- l'unica soluzione possibile, al momento, resta la requisizione dei loculi cimiteriali concessi ai privati per tumulazioni non utilizzati;
- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative, che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a creare;

Considerato che, qualora non si dovesse provvedere nel breve termine, si aggraverebbe la situazione sopra esposta, per l'impossibilità di procedere agli ordinari seppellimenti.

Visti:

- l'art. 50, comma 5 D.Lgs. 267/2000 es.m.i. *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale ... Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.”*
- l'art. 54, comma 4 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. *“Il Sindaco quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*;
- l'art. 117 del D.Lgs. 112/1998 e s.m.i. *“In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”*
- la Legge Regionale del 2 Agosto 2018, n. 32;
- il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27.06.2006 e successivamente integrato e modificato.

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, le seguenti modalità, condizioni e criteri nonché limitazioni particolari, da applicare immediatamente per il seppellimento provvisorio delle salme nei loculi attualmente non occupati ma assegnati ai privati e ubicati all'interno del cimitero di via Balai e Ponte Pizzinnu, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sino al termine del **31 Dicembre 2023**:

- 1) di requisire, in via contingibile ed urgente, ed a titolo temporaneo dalla data odierna fino al 31.12.2023, nelle more delle procedure di estumulazione ordinaria di loculi le cui concessioni sono scadute e non rinnovate nel cimitero di via Balai e di costruzione dei nuovi blocchi di loculi, cellette ossario, campi di inumazione nel cimitero di Ponte Pizzinnu, i loculi cimiteriali già affidati in concessioni ai singoli richiedenti ma non ancora utilizzati, di cui agli elenchi allegati alla presente Ordinanza;
- 2) prioritariamente verranno assegnati provvisoriamente i loculi non occupati acquisiti da cittadini residenti ancora in vita e di età più giovane;
- 3) non è consentita l'apposizione di lastre marmoree nei loculi occupati provvisoriamente;
- 4) in caso di decesso del concessionario del loculo, concesso ed occupato provvisoriamente da altro defunto con la presente ordinanza, il medesimo dovrà immediatamente essere liberato e trasferito in altro posto salma disponibile e da assegnare provvisoriamente;
- 5) si obbliga, il familiare del defunto tumulato provvisoriamente, a lasciare libero il loculo assegnato con la presente ordinanza, quando questo Ente metterà a disposizione il loculo definitivo;
- 6) nessun onere o spesa per la tumulazione provvisoria e la futura estumulazione per traslazione nel loculo definitivo sarà dovuta dai familiari dei defunti, che andranno ad occupare i loculi definitivamente assegnati, quando le salme tumulate in via provvisoria, verranno definitivamente trasferite nei loculi definitivi;
- 7) la provvisorietà, in ogni caso, cessa con la concessione del loculo definitivo.

INFORMA

- che il Responsabile del Procedimento Amministrativo del presente atto è la Dott.ssa Lia Maria Rita Dettori (pec: ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it – mail: dettori.lia@comune.porto-torres.ss.it);
- che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso l'Ufficio Gestione Cimiteri e Polizia Mortuaria, facente capo all'Area ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale - via Ponte Romano n. 55 - 07046 Porto Torres (SS).

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* e sul sito web di questo comune www.comune.porto-torres.ss.it ed affissa nei cimiteri comunali di via Balai e di Ponte Pizzinnu per il periodo di 30 giorni;
- che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- ASSL Sassari - Servizio Igiene e Sanità Pubblica (pec: serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it);
- Compagnia Carabinieri di Porto Torres (pec: tss26942@pec.carabinieri.it);
- Comando di Polizia Locale (pec: polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it);
- Ali Integrazione Società cooperativa sociale (pec: ali.integrazione@pec.it);
- Ufficio Servizi Cimiteriali – Sede

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO